

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- Sezione Lavoro -

- Ricorso ex art. 700 c.p.c.-

De Caro Luigi, nato a Caltagirone il 28.11.1980- c.f. DCRLGU8080S28B428Q- residente in Caltagirone via Mazzini n.18, rappresentato e difeso dall'avv.Sergio Persico, c.f.PRSSRG71B20C351V-PEC-sergio.persico@avvocato-pec.it giusta procura allegata e conferita con separato atto, elettivamente domiciliato in Caltagirone, P.zza Falcone e Borsellino 6/C, che lo rappresenta e difende per mandato olografo a margine del presente, ammesso al patrocinio gratuito a carico dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Caltagirone nr. 966 del 29.12.2020

ricorrente

contro

Istituto Superiore I.S. "Secusio" di Caltagirone

resistente

e nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

resistente

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'istituto di terza fascia ATA per il profilo collaboratore scolastico, dell'Istituto Superiore I.S. "Secusio" di Caltagirone, in cui il ricorrente risulta inserito, valida per gli anni 2017/2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

controinteressati

In fatto

In data 24.09.2020, il sig. De Caro Luigi, regolarmente inserito al nr.323 nella graduatoria di circolo e d'istituto, relativa alla III^ fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, sottoscriveva con l'istituto superiore "Secusio" di Caltagirone, un contratto di lavoro a termine fino al 30.06.2021- che risulta essere stato il primo rapporto di lavoro alla dipendenze di un'amministrazione scolastica- prendendo quindi servizio in pari data.

Addì 10.12.2020, all'odierno ricorrente, veniva notificato il decreto nr. 579, con il quale il dirigente scolastico del detto Istituto, comunicava la rettifica del punteggio della graduatoria d'istituto III^ fascia

ai sensi del DM 640/2017, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro in essere alla detta data.

In forza del prefato decreto, al sig. De Caro è stato riconosciuto a fronte del punteggio in precedenza attribuitogli, di **10,55** il minor punteggio di **8,70** di cui 8,2 per titoli ed 0,50 per servizio, atteso che: *“dalla documentazione ricevuta, il punteggio di servizio del sig. De Caro Luigi, deve essere rettificato in parte, in quanto servizio reso non alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli enti locali e patronati, ma alle dipendenze di una cooperativa”*

Tale rettifica, si palesa apoditticamente ed illegittimamente adottata, sulla base di una valutazione e di una interpretazione distorta ed errata sia della documentazione prodotta che della normativa vigente in materia, in particolare di quella contenuta nel DM 640/2017.

Con reclamo ex art. 9 DM 640/2017, del 14.12.2020, l'odierno ricorrente chiedeva senza esito alcuno, l'annullamento in autotutela del decreto nr.579 del 10.12.2020 e la riattribuzione del precedente punteggio, ovvero il ricalcolo dello stesso, con aggiornamento della graduatoria.

Tale atto di impugnazione veniva rigettato dall'Istituto resistente, con provvedimento del 12.01.2021.

Tutto ciò premesso, il sig. De Caro Luigi, come rappresentato e difeso, con il presente atto, intende impugnare, come di fatto impugna, il decreto nr. 579 del Dirigente scolastico dell'Istituto superiore "Secusio" del 10.12.2020, al fine di richiedere la riconferma di punti 10,5 (profilo collaboratore scolastico) relativa alla III^a fascia del personale ATA, tolti illegittimamente al ricorrente ovvero valutati in difetto, previa eventuale disapplicazione del decreto impugnato, per le seguenti motivazioni.

In primis, si rileva ed eccepisce, l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio e della conseguente e contestuale risoluzione del contratto di lavoro *de quo*, per mancata comunicazione al dipendente dell'avvio del procedimento amministrativo, culminato nell'emanazione del gravato provvedimento, come previsto espressamente dall'art. 7, L. 241/1990.

Come chiarito in più occasioni anche dalla giurisprudenza formatasi sul punto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di rettifica di una graduatoria, comporta l'illegittimità del provvedimento stesso, per violazione dell'art. 7 della *ut infra* citata legge 241/1990.

Nella fattispecie, tale norma è stata del tutto disattesa dall'istituzione scolastica resistente, la quale si è limitata solamente a comunicare il decreto di rettifica del punteggio, con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, violando in tal modo il diritto di difesa dell'odierno ricorrente. Da ciò deriva l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto del sig. De Caro a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo Collaboratore Scolastico, il punteggio di 10,55 ovvero quello diverso anche maggiore di sua spettanza.

Sotto altro aspetto, certamente di non minor rilievo rispetto al precedente, si deduce la violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento-aggiornamento della graduatoria e dell'annessa documentazione (art. 7, comma 5, d.m. 640/2017).

Infatti, come noto, il Dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo demandatogli *ex lege*, deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni; egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

Secondo la normativa vigente, il controllo sulle domande, autocertificazioni ecc., deve essere effettuato entro 30 giorni (art.72 commi 1 e 2 DPR 445/2000).

Più in generale, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009 in forza della quale i controlli vanno effettuati entro i canonici 30 giorni, dalla data di assunzione in servizio.

Nel caso di specie, la proposta di assunzione è del **22.09.2020**, la sottoscrizione del contratto di assunzione del sig. De Caro è del **24/09/2020**, mentre il decreto di rettifica del punteggio della graduatoria e di conseguente risoluzione del contratto è del **10.12.2020**, risultando quindi adottato a distanza di ben più di due mesi e mezzo dalla data di entrata in servizio.

Tale arco di tempo, certamente non può ritenersi ragionevole e comunque, risulta ampiamente superiore a quello di trenta giorni previsto dall'art. (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00 nonché dalla legge 69/2009).

Ulteriore motivo di illegittimità e nullità del decreto impugnato è rappresentato dalla circostanza che il Dirigente scolastico, ha attribuito ad esso immediato carattere di definitività, mentre avrebbe dovuto più correttamente, concedere i termini di legge per proporre il reclamo avverso il decreto di rettifica e solo una volta spirati i termini dello stesso, avrebbe potuto procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo.

Il D.M. nr. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (gg10).

Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. De Caro, è stato illegittimamente fondato sul decreto di rettifica della graduatoria d'istituto, che alla data del 10.12.2020 non era, né poteva altrimenti essere, considerato definitivo.

===

Sotto altro aspetto, non certo di minore rilievo, si evidenzia che la rettifica del punteggio attribuito in prima battuta al sig. De Caro, è stata compiuta all'esito del controllo della documentazione prodotta " *in quanto servizio reso non alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli enti locali e patronati, ma alle dipendenze di una cooperativa*"

In vero, come si evince dalle domande di inserimento ed aggiornamento della graduatoria, il servizio prestato dalla sig. De Caro presso il convitto I.N.P.D.A.P. di Caltagirone, seppur non alla dirette dipendenze del detto istituto convittuale, bensì di un cooperativa appaltatrice di alcuni servizi del prefato convitto, risulta correttamente inquadrabile ai sensi del **DM 640/ 2017**, tra le fattispecie **di cui all'allegato A5, lettera B, punto 4.1 lett.C.**, il quale prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido : *servizio prestato nelle scuole di istruzione secondaria, o artisitica statali, istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, istituzioni convittuali.*, per ogni anno: **PUNTI 6**; per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,50**.

Il successivo punto 5 prevede invece: *altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, **convitti nazionali** e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente, per ogni anno: **PUNTI 1,80**; per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,15**.*

Come si evince dal tenore letterale delle predette norme, in nessuna loro parte viene espressamente richiesto, come requisito ad substantiam, la sussistenza del servizio svolto alla dirette dipendenze di amministrazioni statali, come ritenuto erroneamente dall'istituto superiore Secusio, in seno al gravato decreto, né il ricorrente ha posto in essere alcuna condotta capziosa, idonea a trarre in errore l'amministrazione scolastica, avendo dichiarato espressamente di avere prestato servizio presso INPDAP di Caltagirone, come autista, ma non certo, alle dirette dipendenze del detto convitto.

La mancanza di tale riferimento consente, quindi, di ritenere il servizio prestato "presso" il convitto I.N.P.A.D.P. di Caltagirone alle dipendenze di una cooperativa, come dichiarato dal sig.De Caro in seno alla domanda di inserimento, sia pacificamente valutabile per l'inserimento nella graduatoria di cui al DM.640/2017.allegato A5, lettera B, punto 4.1 lett. C ovvero del successivo punto 5. Infatti, il legislatore, quando ha inteso richiedere un tale requisito, lo ha fatto espressamente, basti evidenziare a titolo esemplificativo, il successivo punto 6 del detto allegato A5, lettera B del DM 640/2017, il quale prevede espressamente : "**Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5), per ogn anno: PUNTI 0,60 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05**"

Considerato quindi che, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, e che come si evince dal reclamato decreto, la motivazione addotta a suffragio dello stesso fa erroneamente riferimento al detto punto 6, ma non certo a quello corretto di cui al sopraindicato punto 4.1 lett. C. ovvero del successivo punto 5 all.A5, lettera B del DM 640/17, che non menzionano in alcun modo, il servizio svolto alle dirette dipendenze, la rettifica del punteggio attribuito al sig.De Caro, con annesso arretramento

in graduatoria, così come il conseguente provvedimento di risoluzione anticipata dal rapporto lavorativo, devono ritenersi del tutto illegittimi, in quanto operati *contra legem*, e pertanto non potranno che essere annullati e privati di giuridici effetti, con conseguente ripristino del punteggio di 10,55 già attribuito al sig. De Caro e coeva ricostituzione del rapporto lavorativo con l'istituto superiore Secusio.

In sostanza, il DM 640/2017, non contiene alcuna disposizione tesa *tout court*, ad escludere i rapporti di lavoro non svolti alle dirette dipendenze di amministrazioni statali dall'alveo di quelli che, resi presso istituti statali convittuali, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio.

Posto quindi, che il sig. De Caro, avrebbe conservato certamente il posto di lavoro, ove Istituto scolastico resistente, non gli avesse rettificato il punteggio, deve concludersi che lo stesso ha pieno diritto alla reintegrazione, intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di assunzione, a decorrere dal momento in cui questo è stata illegittimamente risolto.

===

In ultimo, per tuziorismo difensivo, si rileva che nella fattispecie in disamina, non ricorre alcuna ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine con conseguente violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso ex artt. 1373 e 2119 cc e del CCNL 2018-2020 per il comparto scuola.

Va infatti osservato che una volta perfezionatosi da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato anche a termine, la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque, valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui 'Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ..

Ne consegue che il recesso esercitato anticipatamente dall'istituto scolastico, dal contratto comunicato al ricorrente, deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in mate-

ria di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie.

Parimenti il CCNL Scuola *ratione temporis* applicabile all'art 13 co. 9 non contempla fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso de quo.

Anche sotto questo profilo, il decreto impugnato risulta meritevole di revoca e/o annullamento.

Sul periculum in mora

In ordine al *periculum in mora*, essendo il fumus ricompreso nei motivi del ricorso ut infra indicati, si osserva che il ricorrente precario, padre di una bambina ancora in tenera età, nata da una convivenza *more uxorio*, per il mantenimento della quale versa all'ex compagna la somma di €.200,00 mensili, a seguito della risoluzione del contratto a tempo determinato non ha ricevuto alcun'altra convocazione per il corrente anno scolastico, ed ad oggi può contare per il sostentamento proprio e della figlia, solo su un contratto di lavoro a tempo parziale per sei ore complessive settimanali, che non gli consente certamente di possedere i mezzi per poter svolgere “*un'esistenza libera e dignitosa*” come previsto dall'art'36 della costituzione.

Il ricorso alla procedura di urgenza si rende pertanto necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a 10,55 ovvero a quello di 12,90 nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2017/2020, ed il corretto inserimento in graduatoria che a breve dovrà inoltre esser aggiornata per il triennio 2021/2024, indispensabili per la ricostituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica resistente, ovvero per ricevere, previa riattribuzione del punteggio corretto, le convocazioni volte all'assegnazione delle future supplenze, resesi disponibili dopo lo scorrimento della graduatoria di istituto o che verranno attribuiti con le nuove convocazioni.

A ciò aggiungasi che la risoluzione anticipata del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'istituto resistente, non permetterà al ricorrente di maturare il punteggio di cui al sopraindicato punto 4.1 lett. C. ovvero del successivo punto 5 lettera B dell'allegato B al DM 640/17, che avrebbe avuto diritto di vedersi riconoscere, se fosse rimasto in servizio; l'importanza della maturazione del detto

punteggio è di particolare rilievo essendo connessa all'imminente aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il triennio 2020/2023.

Il pregiudizio imminente cui è esposto il ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbe ad intaccare, ledendola, la stessa sfera dei diritti costituzionalmente garantiti (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post), in primis il diritto al lavoro(art.1,4,35 e 36), al buon andamento della P.A.(art.97), nonché a quello fondamentale dell'uguaglianza (art.6), con conseguente perdita di ogni possibilità di acquisire anche una maggiore qualificazione professionale oltre che di punteggio, di chance, con plurimi pregiudizi incidenti anche sulla potenzialità economica del lavoratore.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. **De Caro Luigi**, come rappresentato e difeso,

CHIEDE

Preliminarmente

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. e dell' Istituto Superiore I.S. Secusio di Caltagirone o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue;

Nel merito

- accertare, dichiarare e ritenere il decreto nr.579 del 10.12.2020 nullo e/o illegittimo per le motivazioni *ut infra* esplicitate, con conseguente ripristino del punteggio di 10,55 e con reinserimento del ricorrente al nr. 323 della detta graduatoria di codesto istituto, relativo alla III^a fascia personale ATA per il detto profilo;
- accertare, dichiarare e ritenere altresì, il decreto nr.579 del 10.12.2020 di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato dal 24/09/2020 al 30.06.2021 nullo e/o illegittimo per le motivazioni *ut infra* esplicitate o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo con conseguente riammissione in servizio, con ogni conseguenza di legge;

- per l'effetto, ordinare al Dirigente scolastico dell'istituto resistente, l'immediato inserimento a pieno titolo del ricorrente, nella graduatoria d'istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021 con il punteggio sopraindicato, ovvero con quello diverso che risulterà di giustizia;
- in via subordinata, condannare in solido tra loro, l'Istituto Superiore "Secusio", in persona del dirigente pro tempore ed il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle mancate retribuzioni, con decorrenza dal 11.12. 2020 sino al 30.06.2021, con attribuzione del punteggio per il servizio prestato e per quello non prestato a causa dell'illegittima risoluzione del rapporto lavorativo, oltre alla connessa regolarizzazione contributiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria o quella maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
- in via ancor più gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 36 D.Lgs 165/2001 comma 2° e 5°, al risarcimento del danno patrimoniale subito per l'effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica resistente, da determinarsi in misura equivalente alle somme che il sig. De Caro avrebbe ricevuto a titolo di emolumenti relativi al contratto a termine sottoscritto addì 24.09.2020, dalla data di cessazione anticipata dello stesso sino a quella di scadenza, o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia o all'esito della CTU;
- in ogni caso, accertare e dichiarare in forza di quanto dedotto ed eccepito in parte motiva, l'illegittimità della condotta dell'istituto Scolastico "Secusio" di Caltagirone, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dal ricorrente presso l'istituto resistente dal 24/09/2020 sino al 11.12.2020.

Con favore di spese e compensi difensivi.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ex art. 210 c.p.c all'istituto scolastico resistente, l'esibizione di tutta la documentazione relativa alla posizione del sig. De Caro, ritenuta necessaria per la definizione della controversia., nonché nominarsi, CTU contabile al fine di quantificare somme che il ricorrente

avrebbe ricevuto a titolo di emolumenti relativi al contratto a termine sottoscritto addì 24.09. 2020, dalla data di cessazione anticipata dello stesso sino a quella di scadenza, o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia .

Si producono mediante deposito in cancelleria: Contratto di assunzione, decreto di modifica del punteggio e di risoluzione del rapporto di lavoro; CCNL comparto scuola, delibera ammissione Gratuito patrocinio; procura alle liti, graduatoria d'istituto III fascia ATA; reclamo ex art. 9 D.M. 640/17., domanda di inserimento in graduatoria e aggiornamento; contratto assunzione con Coop. Totus tuus.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/2002, e risulta essere stato ammesso al Gratuito patrocinio pertanto nulla è dovuto a tale titolo

Caltagirone lì 13.01.2021

Avv. Sergio Persico